



Verona, 11/09/2023

Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) – Pubblicazione del Decreto Correttivo bis D.Lgs. 120/2023

In data **04/09/2023** è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 il **Decreto Correttivo bis** in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi attuativi della Riforma dello Sport.

Il **“lavoratore sportivo”** è rappresentato da **“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo** iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.

È altresì lavoratore sportivo **“ogni altro tesserato (...) che svolge verso un corrispettivo** a favore dei soggetti di cui al primo periodo le **mansioni rientranti**, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, **tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**. **Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere **iscritti in appositi albi** o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”

L’attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo (anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative). La prestazione si presume nella natura di co.co.co. nel caso in cui le ore di lavoro settimanali non siano superiori a 24.

Il **compenso** per i lavoratori sportivi nei settori dilettantistici **permane fiscalmente neutrale fino alla soglia di € 15.000**, oltre la quale si applicheranno le regole ordinarie del Tuir.

Dal lato contributivo, per i compensi sportivi nei settori dilettantistici eccedenti il limite annuo di € 5.000 si dovrà procedere con l’iscrizione dello sportivo all’Inps (gestione separata) e al pagamento degli oneri contributivi; fino al 31.12.2027 le aliquote saranno ridotte del 50%.

Per Asd/Ssd con volume di ricavi fino a 100mila euro nel 2022, è previsto un **contributo** nella misura pari ai contributi previdenziali a carico della Asd/Ssd versati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Le **modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023** sono **esenti dall’imposta di registro** se hanno lo



scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

Le **spese sostenute dal volontario** possono essere **rimborsate**, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'**importo di 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per tutti gli adempimenti inerenti alle co.co.co sportive dilettantistiche, nonché per i conseguenti versamenti, riferiti al periodo luglio 2023/settembre 2023 viene confermato una sorta di **periodo di tolleranza sino al 31.10.2023**. Il **Libro Unico del Lavoro (LUL)** andrà tenuto attraverso il RAS, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

I co.co.co. sportivi sono **esenti da obblighi Inail** in quanto agli stessi si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 289/2002.

Al lavoratore sportivo con compenso inferiore ai 5.000 € **non verranno applicati** i principi della sorveglianza sanitaria (**visita medica preventiva**) e non verranno erogate le **attività di formazione** ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, ma rimarrà comunque in capo alla Asd/Ssd l'obbligo di **condivisione dell'informativa** ex art. 36 D.Lgs. 81/2008 e della **messa a disposizione di DPI**, qualora previsti dalla valutazione del rischio. Tali disposizioni sono applicabili solo qualora il compenso del lavoratore sia preventivamente definito nella misura massima di 5.000 euro per anno di attività.

Anche per compensi relativi a contratti co.co.co. inferiori a € 5.000 annui è prevista la **comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego**. L'obbligo si può assolvere attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

I compensi co.co.co. erogati dalle Asd/Ssd, **fino alla soglia stabilita di € 85.000 non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap**.

Si prevede la possibilità per Asd e Ssd, Federazioni, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite ed Enti di promozione sportiva, di utilizzare le **prestazioni occasionali**.

A disposizione per chiarimenti.

Lo Studio